



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 19/09/2024

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE sempre più spesso si verificano sul territorio comunale fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti , problematica annosa da scongiurare e da contrastare;

CONSIDERATO CHE la giacenza del rifiuto abbandonato sul territorio può disincentivare il cittadino alla corretta differenziazione, incrementando ulteriori abbandoni da parte degli utenti creando delle vere e proprie discariche abusive;

PRESO ATTO CHE alcune utenze non conferiscono i rifiuti di fronte la propria abitazione ma, nonostante il rispetto dei giorni di raccolta e la corretta differenziazione, delocalizzano gli stessi nelle vicinanze, non rispettando il criterio del servizio porta a porta, generando anch'esso piccoli cumuli con rifiuti di più utenze che, di conseguenza, agevolano gli abbandoni;

ATTESO CHE è stata riscontrata un cattivo utilizzo da parte dei cittadini dei cestini porta rifiuti che, spesso, diventano sito di abbandono dei sacchi dei rifiuti domestici e che diverse attività commerciali non effettuano la corretta differenziazione dei rifiuti ed inoltre non rispettano la calendarizzazione e gli orari dei conferimenti;

CONSIDERATO, altresì, che:

l'accumulo di rifiuti abbandonati sul territorio sta comportando evidenti implicazioni di carattere igienico sanitario, sta generando serie difficoltà nella gestione del servizio di igiene ambientale e sta comportando l'impiego straordinario di mezzi e personale per il continuo recupero di quanto illecitamente abbandonato, a discapito del normale svolgimento delle attività ordinarie;

tutto ciò sta vanificando i risultati che ad oggi si erano ottenuti in termini di percentuale di differenziata, comportando danni economici all'Ente a causa dell'aumento delle tariffe dovute, tarate sulla percentuale di raccolta differenziata;

RITENUTO che sia indispensabile arginare l'abbandono , intraprendendo ogni attività utile alla repressione, compreso un'ulteriore campagna di sensibilizzazione del cittadino e delle attività commerciali al corretto conferimento del rifiuto nei giorni, nell'orario e nei modi previsti;

SENTITI gli uffici che concordano sulla necessità di iniziative particolarmente incisive e disincentivanti l'abbandono;

CONSIDERATO che anche il Regolamento comunale sui rifiuti vieta di gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione;

RITENUTO necessario contrastare le condotte di singoli utenti indisciplinati e fortemente ostili al rispetto delle regole della civile convivenza, indifferenti al problema ambientale ed al danno, anche economico, causato all'ente;

CONSIDERATO che la maggior parte delle volte le persone, con assoluta indifferenza, trasportano a bordo dei propri veicoli grossi quantitativi di rifiuti solidi urbani provenienti da attività domestiche per poi depositarli sulle aree pubbliche, assoggettati in precedenza alla semplice sanzione amministrativa pecuniaria e non ad altre misure più afflittive e dissuasive;

RITENUTI, altresì, che tali comportamenti non siano oltremodo tollerabili e ritenuta necessaria attuare un'attività repressiva in materia di rifiuti;

RITENUTO sollecitare agli organi di polizia ad attuare strumenti repressivi più efficaci di quelli usuali per contenere il fenomeno ed impedire l'emergenza;

RITENUTO rendere più incisiva l'attività svolta dal Corpo di Polizia locale per la prevenzione e la repressione delle condotte illecite di abbandono dei rifiuti nel territorio comunale, applicando compiutamente quanto previsto dalla L.137/2023 che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale – e non più della sola sanzione amministrativa – nel caso di abbandono di rifiuti con possibilità di sequestrare penalmente il veicolo col quale è stata posta in essere la violazione;

RITENUTO, esperite le indagini del caso con l'ausilio di immagini delle telecamere di videosorveglianza o altro sistema, reprimere il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti, con conseguente redazione de gli atti di deferimento all'Autorità Giudiziaria, a carico di cittadini che, facendo uso del proprio veicolo privato, abbandonano sulla pubblica via rilevanti quantità di rifiuti;

ATTESO che la Polizia Municipale dovrà eseguire, allo stesso tempo, impiegando anche equipaggi in abiti borghesi, serrati controlli presso i luoghi maggiormente interessati dal conferimento illecito di rifiuti, al fine di cogliere i trasgressori in flagranza di reato, al contempo definendo le procedure di deferimenti all'A. G. e sequestro del veicolo di persone già individuate per conferimento illecito di rifiuti;

DATO ATTO CHE è stata pubblicata in G.U. Serie Generale 9 ottobre 2023 n. 236, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, vigente dal 10 ottobre 2023 contenente varie disposizioni urgenti anche in materia ambientale e di salute;

PRESO ATTO, in particolare, dell'articolo 6-ter, che stabilisce:

1. "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;
- all'articolo 25-octies.1:

1. dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;

2. al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

3. alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»;
- all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;
- all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

PRESO ATTO CHE il nuovo reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti introdotto dall'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. n. 105/2023, posto in essere da un comune cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, bensì penalmente:

«Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

Atteso che per gli abbandoni di rifiuti , effettuati da un titolare d'impresa o responsabile di ente, la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce:

«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:

- l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi»;

DATO ATTO che l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo continua a configurare un illecito amministrativo ed è comunque vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (articolo 232-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006); l'articolo 6-ter, D.L. n. 105/2023, ha lasciato, di fatto, invariato l'articolo 255, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006, che contiene la disciplina sanzionatoria amministrativa per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo. Esso, infatti, stabilisce:

«Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».

RAVVISATA la necessità di arginare un tale fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e materiali, che provoca l'insorgere di micro-discardie con conseguenze igienico-sanitarie e di decoro che determinano un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza;

Ritenuto pertanto, nella qualità di Autorità Sanitaria locale a tutela dell'incolumità pubblica ed in considerazione della situazione ambientale suddetta, di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente che integri e supplisca alla carenza di strumenti adeguati ad impedire il degrado igienico-sanitario del territorio;

RITENUTO necessario ed inderogabile provvedere in merito assumendo un'apposita ordinanza;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 in particolare gli articoli sopra richiamati;

VISTI, altresì il R.D. n. 1265/34 (Testo Unico Leggi Sanitarie);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/00 che recita: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

ORDINA

1. SUL TERRITORIO COMUNALE È VIETATO:

- gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per i canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde ecc.

- esporre i rifiuti, in relazione alle tipologie previste dal calendario della raccolta, non adiacenti alla propria abitazione ma presso altra abitazione o su area distante dalla propria abitazione;

È fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati, all'interno dei cestini posti nelle aree pubbliche;

È fatto DIVIETO a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche.

AVVERTE CHE

Salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e regolamenti, l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta le seguenti sanzioni:

- I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria competente per una condanna al pagamento di un'ammenda penale da 1.000 a 10.000 Euro e nei casi in cui i rifiuti abbandonati siano stati trasportati a bordo di veicolo, l'organo di polizia giudiziaria procedente, valutando la gravità dei fatti (es: quantitativi di rifiuti trasportati o dimensioni degli stessi o particolare categoria di rifiuti) o le modalità dell'abbandono (es: su sito di particolare interesse storico, archeologico o paesaggistico), potrà procedere al sequestro dello stesso veicolo nei modi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;

- Nel caso di un titolare d'impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006:

«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:

- l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi»;

- Nel caso in cui l'abbandono riguardi rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti prodotti da fumo si continua a configurare un illecito amministrativo:

«Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».

In aggiunta alle sanzioni si impone al trasgressore la bonifica dell'area deturpata.

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà altresì ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio online per giorni 15 e sul sito web del Comune e con comunicati a mezzo stampa.

DEMANDA

Al personale della Polizia Municipale del Comune di Vasto e alle Forze dell'Ordine di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento di eventuali violazioni

INVITA

La cittadinanza a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
Francesco Menna